



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 2173 / 2016

Responsabile del procedimento: PENZO PIERPAOLO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE DI STORIONE COBICE (ACIPENSER NACCARI) ALLA F.I.P.S.A.S COMITATO REGIONALE DEL VENETO.

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di pesca nelle acque interne;
- ii. la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 *“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto”*, così come modificata dalla L.R. del Veneto n. 9 del 11/05/2015, e in particolare:
 - a) l'art. 3, comma 4, che attribuisce alle province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico;
 - b) l'art. 4, che attribuisce alle province l'adozione di un regolamento che disciplini l'esercizio della pesca;
 - c) l'art. 12, comma 6, che prevede il divieto di immissione nelle acque interne di qualsiasi specie ittica senza l'autorizzazione della Provincia;
- iii. la D.G.R. del Veneto n. 949 del 28/07/2015, contenente disposizioni di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 19/1998 che in particolare stabilisce che i regolamenti provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 9/2015 continuano ad applicarsi fino all'approvazione dei nuovi regolamenti di cui al sopra citato art. 4 della L.R. n. 19/1998;
- iv. l'art. 21 del *“Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia”*, approvato con D.C.P. prot. n. 52111/V del 14/01/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le semine ittiche individuando le specie per le quali è consentita l'immissione nelle acque di competenza della Città metropolitana di Venezia e le relative caratteristiche;
- v. la *“Carta Ittica della provincia di Venezia 2014-2019”* approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 15/04/2014 e in particolare il capitolo 5.5.1 relativo ai piani di ripopolamento che individua tra gli interventi prioritari l'immissione di esemplari di Storione cobice (*Acipenser naccarii*) di lunghezza superiore a 40 cm;
- vi. il parere motivato della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica n. 20 del 26/02/2014 sulla proposta di Rapporto Ambientale della *“Carta Ittica della provincia di Venezia 2014-2019”*;
- vii. la D.G.R. del Veneto n. 2299 del 9/12/2014 avente ad oggetto *“Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”*

premesse che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamata la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3)";

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. che gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. che con atto organizzativo n. 14/2015 del 23/09/2015, il Segretario Generale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
 - a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. che il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con disposizione di servizio n. 6/2016 ha indicato il responsabile del presente procedimento;
- v. che il PEG 2016 e il relativo Piano Dettagliato degli Obiettivi prevede, nel contesto dell'Obiettivo n. 01 del Servizio Caccia e Pesca "Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Caccia e Pesca", lo svolgimento dell'attività 01.04 "Applicazione del Piano faunistico venatorio (attività tecnica e amministrativa in materia di gestione fauna selvatica) e pesca sportiva";

visti:

- i. l'istanza della F.I.P.S.A.S - Comitato Regionale del Veneto del 13/07/2016, acquisita al prot. n. 62561 del 13/07/2016, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione all'immissione, nel mese di settembre 2016, di n. 460 esemplari di Storione cobice (*Acipenser naccarii*) nelle acque di competenza della Città metropolitana di Venezia nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Veneto denominato "Recupero della specie endemica *Acipenser naccarii* (Storione) nei corsi d'acqua regionali" di cui alla D.G.R. del Veneto n. 2792 del 29/12/2014, secondo la ripartizione di seguito riportata:
 - Fiume Tagliamento: 120 esemplari;
 - Fiume Livenza: 150 esemplari;
 - Fiume Piave: 150 esemplari;
 - Fiume Sile: 40 esemplari;
- ii. la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza allegata all'istanza di cui al punto precedente, sottoscritta dal Presidente della FIPSAS - Comitato Regionale Veneto redatta secondo

il modello di cui all'allegato E alla D.G.R. del Veneto n. 2299/2014 e la "Relazione tecnica per la verifica di non asseguibilità alla Vinca della richiesta di immissione di Storioni Cobice (*Acipenser naccarii*) nelle acque della Città metropolitana di Venezia" a firma del dott. Biol. Thomas Busatto con la quale è stata definita la rispondenza all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza;

considerato che l'attività di immissione di Storione cobice risulta coerente con i piani di ripopolamento previsti dalla "*Carta Ittica della provincia di Venezia 2014-2019*";

rilevato che il responsabile del procedimento ha ritenuto di omettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990 al fine di garantire la celerità del procedimento stesso nonché l'economicità dell'azione amministrativa, in considerazione del fatto che l'istanza dell'interessato è pienamente accolta e che non sono individuabili altri soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal presente provvedimento;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 12 giorni, nel rispetto quindi dei termini pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/procedimenti-processi.html>;

ritenuto che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

DETERMINA

1. di autorizzare la F.I.P.S.A.S - Comitato Regionale del Veneto ad immettere, nel periodo compreso dal 1° al 30 settembre 2016, n. 460 esemplari di Storione cobice (*Acipenser naccarii*) secondo la ripartizione di seguito riportata:
 - Fiume Tagliamento: 120 esemplari;
 - Fiume Livenza: 150 esemplari;
 - Fiume Piave 150 esemplari;
 - Fiume Sile: 40 esemplari;

2. di prescrivere che:
 - l'attività dovrà essere condotta nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 148 del 04/08/2008 e successive modificazioni ed integrazioni con l'obbligo di trasmissione preventiva del piano di semina alle U.L.S.S. territorialmente competenti;
 - località, giorno e ora di semina sia comunicate con 96 ore di anticipo, via e-mail al Servizio Caccia e Pesca (caccia.pesca@cittametropolitana.ve.it) e alla Polizia locale della Città Metropolitana di Venezia (polizia.provinciale@cittametropolitana.ve.it);
 - l'autorizzazione ha validità fatti salvi tutti gli eventuali diritti di terzi e perde la sua efficacia qualora sopravvengano provvedimenti ostativi emanati da altre Autorità per ragioni sanitarie o comunque di pubblico interesse prevalente;
 - copia della presente autorizzazione dovrà essere esibita, dal direttore e/o organizzatore responsabile le semine a qualsiasi richiesta del dipendente personale di Polizia locale della Città Metropolitana di Venezia e delle Autorità aventi titolo;
 - il verbale conclusivo delle operazioni di semina riportante le località oggetto di ripopolamento e i quantitativi immessi, dovrà essere inviato in copia al Servizio Caccia e Pesca entro e non oltre il 15° giorno dal termine dello svolgimento delle medesime corredato dalla copia della dichiarazione di provenienza degli animali rilasciata dal fornitore.

Il presente provvedimento può essere impugnato:

- con ricorso in opposizione alla Città metropolitana di Venezia ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 19/1998, entro il termine di giorni 30 dalla data della sua comunicazione;

- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente